

**D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123: Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1999)

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;*

*Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;*

*Vista la direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE;*

*Visto l'allegato alla direttiva 98/51/CE che stabilisce un modello per il registro degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti e un modello per l'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE;*

*Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;*

*Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e per gli affari regionali;*

**Emana  
il seguente decreto legislativo:**

**Art. 1 - (Campo di applicazione e definizioni)**

1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalità applicabili alle categorie di stabilimenti e di intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ai fini dell'esercizio delle attività elencate, rispettivamente, negli articoli 2 e 7 nonché negli articoli 3 e 8.

2. Il presente decreto si applica fatte salve le disposizioni concernenti l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione degli animali.

3. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "immissione in commercio": la detenzione o l'offerta a terzi ai fini della vendita nonché qualsiasi forma di trasferimento, a titolo gratuito o oneroso, degli additivi, delle premiscele preparate a partire da additivi, degli alimenti composti e dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I

b) "stabilimento": qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di additivi, di premiscele preparate a partire da additivi, di alimenti composti e dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I

c) "intermediario": qualsiasi persona diversa dal fabbricante o da colui che procede alla fabbricazione di alimenti composti esclusivamente per le necessità del bestiame che alleva, che detiene additivi, premiscele preparate a partire da

additivi o i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, in una fase intermedia tra la produzione e l'impiego.

4. Oltre alle definizioni di cui al comma 3 si applicano, ove occorra, quelle previste dalla normativa relativa al settore dell'alimentazione degli animali.

## **Art. 2 - (Riconoscimento degli stabilimenti)**

1. Chi intende esercitare una o più attività di cui al comma 2 deve ottenere, per ciascuna attività, il riconoscimento dello stabilimento.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 gli stabilimenti:

a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.1.b) dell'allegato I

b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele preparate a partire da additivi di cui al capitolo I.2.a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.2.b) dell'allegato I

c) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.3.b) dell'allegato I

d) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di alimenti composti ottenuti dalle materie prime di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 11 maggio 1998, n. 241, contenenti elevati tenori di sostanze o di prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I. 4 dell'allegato I

e) di fabbricazione, esclusivamente per la necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.

a) dell'allegato I, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.3. b) dell'allegato I, ad eccezione del punto 7;

f) di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti con le materie prime di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 11 maggio 1998, n. 241, contenenti le sostanze o prodotti indesiderabili di cui al decreto citato in misura superiore ai limiti massimi consentiti, devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo I.4 dell'allegato I, ad eccezione del punto 7.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è revocato in caso di cessazione dell'attività o qualora lo stabilimento non possieda più i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e le misure per ripristinarli non vengano adottate entro il termine stabilito dall'autorità competente.

4. Il riconoscimento di cui al comma 1 è modificato qualora venga dimostrato che lo stabilimento abbia la capacità di svolgere attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali è stato ottenuto il riconoscimento.

5. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di riconoscimento di cui al comma 1 deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorità che ha rilasciato tale provvedimento.

6. Chi produce additivi o premiscele deve avvalersi, al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, di un dipendente che presti la sua opera in maniera continuativa, laureato, e iscritto al relativo albo, in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria o in scienza delle produzioni animali o in scienza delle preparazioni alimentari.

### **Art. 3 - (Riconoscimento degli intermediari)**

1. Gli intermediari che immettono in commercio gli additivi e i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I o le premiscele di additivi di cui al capitolo I.2.a) dell'allegato I devono essere riconosciuti.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli intermediari devono essere in possesso, secondo l'oggetto dell'attività, dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto 7 del capitolo I.2.b) dell'allegato I.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è revocato in caso di cessazione dell'attività o qualora l'intermediario non posseda più i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e non li ripristini entro il termine stabilito dall'autorità competente.
4. Il riconoscimento di cui al comma 1 è modificato qualora l'intermediario dimostri di avere la capacità di dedicarsi ad attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali ha ottenuto il riconoscimento.
5. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di riconoscimento di cui al comma 1 deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorità che ha rilasciato tale provvedimento.

### **Art. 4 - (Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari)**

1. La domanda per ottenere il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata al Ministero della sanità.
2. Il Ministero della sanità, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti di cui al comma 1 siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e di cui all'articolo 3 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.
4. La regione o la provincia autonoma, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti e gli intermediari siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
5. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano in base alla normativa previgente l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tale attività può continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
6. Il Ministero della sanità, entro il 1° aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimenti di cui al comma 5, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che lo stabilimento sia in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
7. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto; tali attività possono continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.

8. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all'articolo 3, comma 1, devono presentare domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tali attività possono continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.

9. La regione o la provincia autonoma, entro il 1° aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimenti e agli intermediari che hanno presentato la domanda di cui ai commi 7 e 8, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stessi siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.

10. In deroga ai commi 4 e 9, nel caso di intermediari che esercitano esclusivamente un'attività di rivendita senza mai disporre del prodotto nei propri impianti, la regione o la provincia autonoma può disporre che non si proceda al sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto 7 del capitolo I.2.b) dell'allegato I, purché tali intermediari presentino una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 dello stesso allegato I.

11. Il Ministero della sanità procede periodicamente alla verifica della uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini del riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8.

12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonché quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purché congruamente motivati. [1]

12-bis. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purché congruamente motivati. La predetta relazione è trasmessa al Ministero della sanità entro il 14 ottobre 2000. [2]

12-ter. Il Ministero della sanità, raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000. [2]

(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 172 a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 172 a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U.

#### **Art. 5 - (Registro degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti)**

1. Il Ministero della sanità iscrive in un registro, conforme al modello di cui al punto I.1, capitolo I, dell'allegato II, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a).

2. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità:

a) entro il 30 settembre 2001, copia del registro, conforme al modello di cui al punto I.1, capitolo I, dell'allegato II, dove sono indicati, per ciascuna attività, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e), ed f) e gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'articolo 3; successivamente,

entro il 30 settembre di ogni anno, l'elenco delle modifiche apportate nel corso dell'anno al predetto registro;

b) ogni cinque anni, l'elenco aggiornato degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti.

b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e degli intermediari di cui all'articolo 3 sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti. [1]

3. I registri di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati in relazione ai provvedimenti di revoca o di modifica dei riconoscimenti.

(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 173 a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U.

#### **Art. 6 - (Pubblicazione e comunicazioni)**

1. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

a) entro il 30 novembre 2001, degli elenchi nazionali degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti e, successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, degli elenchi delle modifiche apportate nel corso dell'anno;

b) ogni cinque anni, degli elenchi aggiornati degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea gli elenchi di cui al comma 1, lettera a).

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), degli intermediari di cui all'articolo 3, nonché l'elenco dei corrispondenti stabilimenti ed intermediari di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le autorità competenti non hanno ancora adottato provvedimenti. [1]

4. Il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f), nonché l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti. [2]

(1) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 173 a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U.

(2) Comma sostituito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 173 a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella G.U.

#### **Art. 7 - (Registrazione degli stabilimenti)**

1. Chi intende esercitare una o più attività di cui al comma 2 deve ottenere, per ciascuna attività, la registrazione dello stabilimento.

2. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, gli stabilimenti:

a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di additivi per i quali è stabilito un tenore massimo e non sono previsti al capitolo I.1.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I

b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele con gli additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I

c) di fabbricazione, esclusivamente per l'immissione in commercio, di alimenti composti con premiscele di additivi di cui al capitolo II.b) dell'allegato I o con

additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I

d) di fabbricazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato, di alimenti composti con premiscele di additivi di cui al capitolo II.b) dell'allegato I o con additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I.

3. In deroga al comma 1, chi ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) ed e), non deve chiedere la registrazione di cui al comma 1 per l'esercizio delle attività corrispondenti a quelle di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).

4. La registrazione di cui al comma 1 è revocata in caso di cessazione dell'attività o qualora lo stabilimento non soddisfi più i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e le misure per ripristinarli non vengano adottate entro il termine stabilito dall'autorità competente.

5. La registrazione di cui al comma 1 è modificata qualora venga dimostrato che lo stabilimento abbia la capacità di svolgere attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali è stata ottenuta la registrazione.

6. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di registrazione deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorità che ha rilasciato tale provvedimento.

#### **Art. 8 - (Registrazione degli intermediari)**

1. Gli intermediari che immettono in commercio gli additivi per i quali è stabilito un tenore massimo e non sono previsti al capitolo I.1.a) dell'allegato I e le premiscele contenenti gli additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere registrati.

2. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, gli intermediari devono essere in possesso dei requisiti indicati al punto 7 del capitolo II.c) dell'allegato I.

3. In deroga al comma 1, gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 non devono chiedere la registrazione di cui al comma 1.

4. La registrazione di cui al comma 1 è revocata in caso di cessazione dell'attività o qualora l'intermediario non posseda più i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e non li ripristini entro il termine stabilito dall'autorità competente.

5. La registrazione di cui al comma 1 è modificata qualora l'intermediario dimostri di avere la capacità di dedicarsi ad attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali ha ottenuto la registrazione.

6. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di registrazione deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorità che ha rilasciato il provvedimento.

#### **Art. 9 - (Procedura per la registrazione degli stabilimenti e degli intermediari)**

1. La domanda per ottenere la registrazione degli stabilimenti di cui all'articolo 7 e di intermediario di cui all'articolo 8 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio; alla domanda deve essere allegata la documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, per gli stabilimenti, e di cui all'articolo 8, comma 2, per gli intermediari.

2. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma, previo controllo della documentazione stessa,

assegna agli stabilimenti e agli intermediari un numero di registrazione che ne consenta l'identificazione, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II.

3. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all'articolo 7, deve essere presentata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda ai sensi del comma 1; tali attività possono continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda; la regione o la provincia autonoma provvede in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessa.

4. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all'articolo 8, devono presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda ai sensi del comma 1; tali attività possono continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda; la regione o la provincia autonoma provvede in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessa.

5. Le regioni e le province autonome predispongono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per effettuare l'ispezione degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 1, 3 e 4 al fine di verificare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.

6. Il Ministero della sanità procede periodicamente alla verifica della uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini della registrazione degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 1, 3 e 4.

#### **Art. 10 - (Elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati)**

1. Le regioni e le province autonome iscrivono gli stabilimenti e gli intermediari registrati ai sensi degli articoli 7 e 8 in un elenco conforme al modello di cui al punto I.2, capitolo I, dell'allegato II.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato in relazione ai provvedimenti di revoca o di modifica delle registrazioni.

#### **Art. 11 - (Comunicazione dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati)**

1. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità:

a) entro il 31 ottobre di ogni anno, copia dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati di cui all'articolo 10, comma 1, e le modifiche intervenute nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

b) ogni cinque anni, copia dell'elenco aggiornato.

2. Il Ministero della sanità, entro il 31 dicembre di ogni anno, cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati nel corso dell'anno nonché, ogni cinque anni, l'elenco aggiornato.

4. Il Ministero della sanità trasmette agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi di cui al comma 1.

#### **Art. 12 - (Procedura semplificata di riconoscimento)**

1. Qualora la domanda di riconoscimento riguardi uno stabilimento di fabbricazione di un additivo per il quale sia già intervenuta autorizzazione alla fabbricazione per la medesima sostanza attiva dell'additivo in quanto medicinale veterinario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, il Ministero della sanità verifica soltanto che siano soddisfatti i requisiti di cui ai punti 4, 5, 6.2 e 7 del capitolo I.1.b) dell'allegato I.

#### **Art. 13 - (Controlli)**

1. Le autorità competenti, avvalendosi degli organismi di controllo e vigilanza individuati dalle norme attualmente in vigore, accertano, mediante adeguati controlli effettuati negli stabilimenti e presso gli intermediari da esse riconosciuti o registrati, che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal presente decreto.

#### **Art. 14 - (Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 6, 7 e 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche;
- b) i commi 1 e 8 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228.

#### **Art. 15 - (Sanzioni)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, esercita una o più attività di cui agli articoli 2 e 3 senza il prescritto riconoscimento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, esercita una o più attività di cui agli articoli 7 e 8 senza la prescritta registrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, e all'articolo 3, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 8, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*(Si omettono gli allegati)*